

Illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni – Doveri generali di diligenza e correttezza del magistrato – Accesso nei locali dell'ufficio giudiziario senza essere in possesso della certificazione verde COVID 19 – Giudice per le indagini preliminari – Illecito disciplinare – Scarsa rilevanza del fatto – Sussistenza.

In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, la condotta del magistrato integrante gli estremi dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 9 *sexies*, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito in legge n. 87 del 2021, per aver fatto accesso presso i locali dell'Ufficio Giudiziario senza essere in possesso della valida certificazione verde Covid 19 può essere ritenuta di scarsa rilevanza ai sensi dell'art. 3 *bis* del d.lgs. 109 del 2006 qualora, alla stregua di una valutazione globale della vicenda, la lesione del bene giuridico "*specifico*" della salute e dell'incolumità pubblica non sia stata affatto grave, laddove ad una verifica *ex post ed in concreto* la condotta del magistrato non ha mai esposto a contagio né messo a repentaglio il bene della salute singola e collettiva.

Riferimenti normativi: Decreto-legge n. 52 del 2021, convertito in legge n. 87 del 2021, art. 9 *sexies*, commi 1 e 3

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 *bis*